

13. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nell'accompagnamento dei cittadini presso servizi socio-sanitari tramite l'autovettura del Comune. Il Servizio è inteso come risposta alle esigenze di mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.

Finalità

1. Il Comune di Pianengo, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più fragili della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.
2. Il servizio è finalizzato a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, a facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani o disabili, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.
3. Il servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

Destinatari

1. Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Pianengo, in possesso dei seguenti requisiti (alternativi):
 - a) Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con reti familiari carenti.
 - b) Disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, non aventi problemi di deambulazione.
2. Possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti "*in carico*" al Settore Sociale Comunale, per motivate necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale.
3. Sono, comunque, escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.
4. Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno produrre una dichiarazione del medico curante che certifichi l'idoneità della persona ad essere trasportata tramite l'automezzo comunale.
5. Non è consentito il trasporto di:
 - ammalati gravi,
 - persone affette da malattie contagiose,
 - per ricoveri urgenti in Ospedale.

Modalità di accesso al servizio

1. I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale devono fare richiesta telefonica (da effettuarsi nelle seguenti fasce orarie: 12.00-14.00 e 19.00-21.00) all'Associazione di volontariato incaricata dal Comune per il servizio, o richiesta scritta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. In ogni caso la richiesta dovrà essere effettuata almeno n°5 (cinque) giorni prima della data del trasporto.
2. L'Associazione, al fine di valutare l'idoneità delle richieste pervenute dai cittadini, terrà conto dell'età e del possesso della certificazione di cui alla legge n. 104/92, e, in caso, di dubbi, si rivolgerà all'Ufficio Servizi Sociali comunale per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al servizio.
3. Per qualsiasi ulteriore informazione correlata al servizio, gli utenti potranno contattare l'assistente sociale del Comune di Pianengo.
4. In presenza di richieste in numero superiore alle effettive disponibilità del servizio, si determinerà la precedenza tenendo conto della priorità temporale di presentazione della

domanda (criterio cronologico di presentazione della domanda), fatta salva la priorità, da riconoscere motivatamente, a situazioni ritenute di emergenza ed urgenza.

5. Indipendentemente dalla graduatoria di criteri, di cui sopra, l'Assistente Sociale ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

Organizzazione

1. Il servizio utilizza l'automezzo di proprietà del Comune di Pianengo, che, per caratteristiche tecniche, è adibito al trasporto di n. 3 passeggeri (escluso l'autista).
2. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.
3. Il trasporto potrà essere effettuato da:
 - personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
 - personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale o con altri Enti;
 - personale volontario del Servizio Civile Nazionale assegnato al Comune;
 - soggetti appartenenti ad Associazioni di volontariato;
 - altri soggetti volontari.
4. I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e del distretto sociosanitario di riferimento (**presidi medico-ospedalieri di Crema, Rivolta d'Adda, Castelleone e Soresina e territori ricompresi**). Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, etc.), previa valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali comunale.
5. Il servizio di trasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.
6. **Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.**

Modalità di fruizione del servizio

1. Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, l'attesa durante la visita, ed il ritorno presso l'abitazione.
 2. Nel caso in cui la visita richieda un'attesa prolungata si ritiene auspicabile, e talvolta necessaria, la presenza di un familiare durante l'accompagnamento della persona per i servizi richiesti (es. visite mediche, cicli di cure etc...). Altresì, è possibile richiedere la disponibilità di volontari all'accompagnamento sempre presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, se esistenti al momento della richiesta. Inoltre, nello specifico caso, il volontario incaricato del trasporto non sarà obbligato ad attendere il termine della visita/prestazione, ma sarà cura del richiedente, o suo accompagnatore, ricontattare telefonicamente il volontario per concordare il rientro.
 3. Per il trasporto fuori dal territorio comunale, la domanda di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza, dovrà essere formulata almeno cinque giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento. Per il trasporto all'interno del territorio comunale la richiesta potrà essere effettuata, salvo nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.
 4. L'Associazione e/o l'Ufficio Servizi Sociali comunicherà tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista.
 5. Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono. Anche in questo caso ciascun utente dovrà corrispondere in favore del Comune la quota di compartecipazione a proprio carico per intero, senza alcuna pretesa di sorta.
 6. Il servizio di trasporto potrà essere annullato, anche in caso di precedenti prenotazioni effettuate secondo le modalità anzidette, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di autisti o volontari.
 7. **Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza di alcun genere.**
-

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):
 - Accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
 - Accompagnamento per esami clinici;
 - Accompagnamento a cicli di cure legate a patologia medica;
 - Accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
 - Accompagnamento presso plessi scolastici in relazione ai soli minori con patologie accertate da organismi istituzionalmente competenti e non aventi problemi di deambulazione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo le modalità individuate nell'Allegato B) – Piano delle Tariffe, del presente Regolamento.